

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa

- 1.1. Il Contratto (come di seguito definito), avente a oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sul Prodotto (come di seguito definito), è concluso tra Rolfo e il Compratore (le **"Parti"**) alle condizioni specificate nelle presenti condizioni generali di vendita (**"Condizioni Generali"**), le quali sono pubblicate e disponibili sul sito internet <https://www.rolfo.it/it/it/condizioni-general> e che si intendono conosciute e accettate dal Compratore con l'emissione dell'Ordine (come di seguito definito).
- 1.2. Eventuali deroghe e/o modifiche alle Condizioni Generali saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra le Parti.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe e/o modifiche specificatamente concordate per iscritto tra le Parti, disciplinano tutti gli attuali e i futuri contratti di vendita fra le Parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente sottoscritte da ROLFO.
- 1.4. Nelle presenti Condizioni Generali il termine **"Prodotto"** o **"Prodotti"** indica il bene o i beni che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (il **"Contratto"**).
- 1.5. Il Contratto, comprensivo delle presenti Condizioni Generali, è disciplinato dalla legge italiana e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (Vienna, 1980), con la sola esclusione di quanto previsto nella clausola n. 8 **"Riserva di proprietà"**.
- 1.6. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (ad es., Ex Works) è da intendersi come richiamo agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di conclusione del Contratto.
- 1.7. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche, in quanto compatibili, quando i Prodotti vengano acquisiti dal Compratore nell'ambito di un contratto di permuta, mediante il quale il Compratore trasferisce a ROLFO prodotti usati e ROLFO trasferisce al Compratore i Prodotti.

2. Conclusione del Contratto

- 2.1. ROLFO sottopone al Compratore un invito ad offrire, contenente l'espresso rinvio alle presenti Condizioni Generali (l'**"Offerta"**), il quale con l'accettazione del Compratore, da effettuarsi nel relativo periodo di efficacia (indicato nell'Offerta), diventa ordine vincolante di acquisto del Compratore (l'**"Ordine"**). Con la conferma scritta di ROLFO dell'Ordine il Contratto è concluso e diviene vincolante ed efficace tra le Parti.
- 2.2. Le modifiche delle condizioni indicate nell'Offerta o nella conferma d'Ordine di ROLFO non sono valide ed efficaci senza espressa accettazione scritta di ROLFO.
- 2.3. ROLFO si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con comunicazione scritta al Compratore, fermo in tal caso il solo obbligo di ROLFO di restituire senza ritardo al Compratore eventuali importi da questi già corrisposti a ROLFO.

3. Campioni, disegni, documenti tecnici e specifiche

- 3.1. I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi di ROLFO hanno natura di mere indicazioni approssimative. ROLFO persegue una politica di miglioramento continuo e pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, al design e alla forma dei Prodotti, purché tali modifiche non costituiscano una modifica considerevole del Prodotto.
- 3.2. ROLFO non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche, né la loro idoneità ad usi particolari, che siano diversi rispetto a quelli espressamente concordati per iscritto dalle Parti.

4. Specifiche del Cabinato sul quale eseguire l'allestimento ROLFO

- 4.1. L'Acquirente si impegna a fornire a ROLFO cabinati sui quali eseguire l'allestimento che siano conformi alle specifiche e ai requisiti indicati e condivisi da ROLFO con l'Acquirente come da caratteristiche obbligatorie disponibili per ogni produttore di cabinati e Prodotto ROLFO.
- 4.2. L'ispezione tecnica all'accettazione del cabinato del cliente riguarda esclusivamente e limitatamente la conformità del mezzo alle specifiche richieste da Rolfo per l'allestimento. Ulteriori attività ispettive e rettifiche dei mezzi da allestire, oltre a quello richiesto contrattualmente o la verifica della presenza o meno di accessori o caratteristiche del mezzo non rilevanti ai fini dell'allestimento Rolfo non sono oggetto di ispezione all'accettazione, salvo addebiti economici da parte di Rolfo e accordi.
- 4.3. L'Acquirente si impegna a informare ROLFO, entro (2) due settimane dalla trasmissione dell'Offerta firmata, le informazioni relative al brand ed alle specifiche del cabinato prescelto (in conformità all'articolo 4.1) e tutte quelle accessorie, il numero d'ordine del produttore del cabinato, nonché la data di consegna attesa del cabinato presso lo stabilimento ROLFO. ROLFO indica in 12 settimane, salvo accordi diversi concordati con ROLFO, il tempo necessario per completare l'allestimento del cabinato fornito dal cliente.
- 4.4. Resta inteso che ROLFO non assume alcuna responsabilità, anche per eventuali ritardi nella data di consegna prevista dei Prodotti, nel caso in cui l'Acquirente non consegni il cabinato a ROLFO entro la data di cui all'art. 4.3 che precede. Inoltre, il ritardo della consegna del cabinato può essere oggetto di risarcimento danno nel caso in cui il ritardo porti a

danni e costi per le attività di pianificazione produttiva e di approvvigionamento Rolfo.

- 4.5. ROLFO non risponde ad alcun titolo per eventuali vizi, difetti o non conformità, palesi o occulti, dei cabinati ricevuti.
- 4.6. Resta inteso che i cabinati, siano essi di proprietà dell'Acquirente o di terzi, vengono consegnati a ROLFO in mera detenzione e al solo ed esclusivo fine di eseguire l'allestimento concordato tra le Parti.
- 4.7. Resta altresì inteso che, salvo diversi accordi scritti fra le Parti, con la presa in consegna dei cabinati ROLFO non assume alcun obbligo di custodia sugli stessi e, pertanto, non risponde in alcuna misura e ad alcun titolo per qualsivoglia eventuale danno, perimento o furto dei cabinati, salvo il caso di dolo o colpa grave.

5. Termini di consegna

- 5.1. ROLFO comunicherà per iscritto al Compratore la data effettiva in cui i Prodotti sono messi a disposizione per la presa in consegna ("**Data di Messa a Disposizione**") non oltre 20 (venti) giorni prima di tale data. Pertanto, tutti i termini di consegna indicati nell'Offerta, nell'Ordine, nella conferma d'ordine e in fattura sono solo approssimativi e stimati, e non sono vincolanti per ROLFO.
- 5.2. Il Compratore si impegna a ispezionare e a prendere in consegna i Prodotti tempestivamente alla Data di Messa a Disposizione e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla già menzionata data ("**Termine di Presa in Consegna del Compratore**").
- 5.3. Non si considera imputabile a ROLFO l'eventuale ritardo nella consegna dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 12), ad atti od omissioni del Compratore (ad es., mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti, mancato pagamento anche se riferito ad una fornitura precedente, ritardi nella consegna a ROLFO del cabinato e/o autotelaio, ecc.) o ad atti od omissioni di terzi (ad es., ritardi nella consegna a ROLFO del cabinato e/o autotelaio).
- 5.4. Salvo diverso accordo scritto fra le parti, il luogo di consegna è la sede di ROLFO, Bra (Italia). La consegna dei Prodotti s'intende Incoterms® EXWORKS (Franco Fabbrica), sede di ROLFO, a meno che le Parti abbiano pattuito per iscritto INCOTERMS diversi.

6. Clausole penali e clausola risolutiva espressa

- 6.1. Qualora per qualsiasi ragione il Compratore, successivamente alla conferma scritta dell'Ordine di cui al precedente art. 2.1 da parte di ROLFO, comunichi la propria volontà di annullare l'Ordine o comunque di liberarsi dal Contratto, il Compratore sarà ritenuto gravemente inadempiente al Contratto e sarà tenuto al pagamento nei confronti di ROLFO a titolo di penale dell'importo pari al 50% del prezzo pattuito.
- 6.2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Presa in Consegna del Compratore di cui al precedente art. 5.2 sarà dovuta dal Compratore una penale pari allo 0,5% (incrementata all'1% dal trentesimo giorno di ritardo) del prezzo dei Prodotti oggetto della consegna.
- 6.3. Impregiudicata e ferma la penale per ritardo di cui all'art. 6.2 che precede, in caso di mancato ritiro dei Prodotti, decorsi 40 (quaranta) giorni dal Termine di Presa in Consegna del Compratore ROLFO avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e il Compratore sarà tenuto al pagamento nei confronti di ROLFO a titolo di penale dell'importo pari al 50% del prezzo pattuito.
- 6.4. Le Parti concordemente riconoscono che: (x) avuto riguardo all'interesse che ROLFO ha all'adempimento del Contratto gli importi delle penali previste ai precedenti artt. 6.1, 6.2 e 6.3 sono ritenuti equi e non eccessivi; (y) l'applicabilità delle suddette penali non impedisce a ROLFO di ottenere il risarcimento del danno ulteriore; (z) ROLFO avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente già versate dal Compratore a titolo di acconto sulla penale dovuta.

7. Ispezione dei Prodotti e contestazioni

- 7.1. Il Compratore deve esaminare e/o far esaminare i Prodotti, con la dovuta diligenza e pena di decadenza, entro il Termine di Presa in Consegna del Compratore. Ogni contestazione relativa ai Prodotti dovrà essere effettuata per iscritto a ROLFO e dovrà specificare con precisione, a pena di decadenza, il difetto riscontrato ed i Prodotti o i componenti ai quali esso si riferisce. I Prodotti di cui si contesta la difettosità dovranno restare a disposizione di ROLFO per essere esaminati.
- 7.2. Nel caso in cui il Contratto includa beni non fabbricati da ROLFO e forniti dal Compratore (ad esempio, cabinati), il Compratore non avrà diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti di ROLFO riguardo a possibili difetti o non-conformità di tali beni e ROLFO non è autorizzato a ricevere alcun reclamo o contestazione riguardo ad essi, né è responsabile per alcun difetto e/o danno relativo a tali beni, impegnandosi il Compratore a manlevare e tenere indenne ROLFO da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivarne.
- 7.3. Gli accertamenti dei difetti lamentati e le prestazioni in garanzia dei Prodotti fabbricati da ROLFO vengono gestite, per conto di Rolfo, da Rolfo Service S.r.l. (via I Maggio n. 5 12042 Bra (CN) Italia / e-mail assist@rolfo.com), in conformità a quanto disposto nelle presenti Condizioni Generali. Rolfo Service S.r.l. comunica al Compratore a quale officina autorizzata o altro luogo i componenti e/o i Prodotti oggetto di contestazione devono essere portati.
- 7.4. In caso di disaccordo tra le Parti sulla natura o l'entità dei difetti, ove non sia possibile una soluzione amichevole entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione, il Prodotto contestato dovrà essere messo a disposizione e sottoposto all'esame di un perito scelto di comune accordo dalle Parti.
- 7.5. Resta inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare il pagamento del prezzo dei Prodotti oggetto di contestazione, né di altre forniture.

8. Riserva di proprietà

- 8.1. Salvo diverso accordo scritto delle Parti, i Prodotti consegnati al Compratore restano di proprietà di ROLFO fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento del prezzo.
- 8.2. Il Compratore si impegna a dare evidenza della riserva di proprietà sul Prodotto e in tutti i documenti di riferimento dei Prodotti.
- 8.3. La riserva di proprietà si estende ai Prodotti rivenduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge.

9. Prezzo

- 9.1. Salvo diverso accordo scritto delle Parti, i prezzi si intendono per Prodotti consegnati Incoterms® 2020 Bra (Italia), essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.
- 9.2. I prezzi pattuiti dalle Parti riguardano il singolo Contratto: in assenza di un accordo quadro che fissi il prezzo (o le modalità della sua determinazione) per futuri contratti, il prezzo di ulteriori forniture verrà pattuito di volta in volta in relazione ad ogni singolo ordine.
- 9.3. Le Parti riconoscono e pattuiscono che, qualora dopo la conclusione del Contratto si verificchino - per causa non imputabile a Rolfo - aumenti nei costi che ROLFO sostiene per produrre e consegnare i Prodotti al Compratore, il prezzo dei Prodotti pattuito nel Contratto potrà essere aumentato da ROLFO.
- 9.4. Rolfo si impegna a comunicare per iscritto al Compratore l'avvenuta variazione in aumento di cui all'art. 9.3 che precede entro 180 (centoottanta) giorni prima dell'ingresso del veicolo in produzione, e il Compratore avrà il diritto di recedere dal Contratto tramite comunicazione scritta da inviare entro 7 (sette) giorni dalla data della comunicazione di aumento.

10. Condizioni di pagamento

- 10.1. Il pagamento del prezzo del Prodotto va effettuato dal Compratore con bonifico bancario irrevocabile presso la sede di ROLFO al più tardi entro il Termine di Presa in Consegna del Compratore, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 10.2. Il Compratore non ha diritto di ritirare il Prodotto sino al completo pagamento del relativo prezzo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 10.3. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere a ROLFO gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 (trenta) giorni dalla data pattuita, darà a ROLFO il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di trattenere a titolo di penale la parte di prezzo già pagata e di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del Compratore.
- 10.4. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per pagamento anticipato o in caso di pretesi difetti del Prodotto), o altrimenti di rifiutare o sospendere il pagamento se non previo accordo scritto con ROLFO. Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, ROLFO ha il diritto di sospendere l'esecuzione di altre forniture, fino all'ottenimento del pagamento completo o adeguate garanzie di pagamento.

11. Garanzia per vizi

- 11.1. ROLFO garantisce esclusivamente i Prodotti da essa fabbricati ai sensi e nei limiti della garanzia contrattuale che è regolata dalle condizioni di garanzia ROLFO consegnate al Compratore, il quale dichiara di averle ricevute e di accettarle ("Garanzia ROLFO").
- 11.2. Resta in ogni caso inteso che:
 - 11.2.1. la durata della garanzia è pari a 12 (dodici) mesi, e si estende per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un totale di 24 (ventiquattro) mesi, a condizione che il Compratore sia in regola con i tagliandi e con le operazioni di manutenzione da eseguirsi conformemente a quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione che viene consegnato al Compratore unitamente al Prodotto;
 - 11.2.2. la garanzia è limitata (i) alla sostituzione o revisione o riparazione del Prodotto, restando ROLFO libera di decidere a propria insindacabile discrezione quale sia il rimedio più appropriato per rimuovere il difetto, (ii) ai costi di manodopera necessari per eseguire le sostituzioni, le revisioni o le riparazioni e (iii) ai costi di spedizione delle parti riparate o sostituite;
 - 11.2.3. è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, qualsiasi responsabilità di ROLFO in relazione alle tempistiche di esecuzione delle riparazioni e/o sostituzioni e/o revisioni in garanzia;
 - 11.2.4. i lavori eseguiti in garanzia non ne estendono in alcun modo la durata;
 - 11.2.5. la garanzia ROLFO è assorbente e sostitutiva di ogni garanzia o responsabilità di legge;
 - 11.2.6. salvo il caso di dolo o colpa grave, è espressamente esclusa ogni responsabilità di ROLFO per danni subiti dalle merci trasportate sul Prodotto, per danni da fermo macchina e per mancato guadagno;
 - 11.2.7. gli interventi in garanzia saranno eseguiti da Rolfo Service S.r.l., anche tramite terzi, per conto di ROLFO.
- 11.3. È onere del Compratore accertarsi che il Prodotto sia accompagnato da tutti i documenti necessari, idonei e conformi all'uso che egli intende farne e assume ogni rischio in merito.

12. Forza maggiore

- 12.1. Ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
- 12.2. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei (sei) settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi all'altra Parte per iscritto.

13. Contratto di permuta

- 13.1. Nel caso di permuta ai sensi dell'art. 1.7, è inteso che i prodotti offerti dal Compratore dovranno essere in normali condizioni d'uso. ROLFO e i suoi tecnici provvederanno al controllo delle condizioni di tali beni. Qualora i prodotti offerti dal Compratore non siano in normali condizioni d'uso, ROLFO avrà diritto di non accettare il trasferimento di tali prodotti, e di richiedere al Compratore l'integrale pagamento in denaro dei Prodotti ROLFO.

14. Risoluzione delle controversie

- 14.1. Per qualsiasi controversia – di qualunque natura, anche non contrattuale - derivante dal, o comunque relativa o connessa al Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Asti, fermo il diritto di ROLFO di agire dinanzi al giudice competente del domicilio del Compratore.
- 14.2. Se il Compratore è domiciliato fuori dall'Unione Europea, tutte le controversie – di qualunque natura, anche non contrattuale – derivanti dal, o comunque relative o connesse al Contratto, saranno definitivamente risolte mediante arbitrato, rituale e di diritto, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un collegio di tre arbitri, di cui due designati rispettivamente da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due co-arbitri. La sede sarà Milano e la lingua italiana. È esclusa la competenza degli arbitri a emettere provvedimenti cautelari. Per ogni controversia non arbitrabile sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

15. Trattamento dei dati personali

- 15.1. Le Parti si impegnano ad adempiere, ciascuna nel proprio ambito e per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, agli obblighi previsti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché di ogni altro atto normativo o regolamentare nazionale e di qualsiasi provvedimento adottato dall'Autorità nazionale competente in materia di protezione dei dati personali.
- 15.2. A tal fine le Parti prendono atto e confermano reciprocamente che le stesse trattano i dati personali ognuna per le proprie finalità in qualità di titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4(1)(7) del GDPR.
- 15.3. Le Parti riconoscono e comprendono che, agendo in qualità di titolari del trattamento, saranno, ognuna per proprio conto, responsabili per l'adempimento degli obblighi previsti in capo al titolare del trattamento ai sensi del GDPR e dei suoi successivi aggiornamenti e modifiche.
- 15.4. Le Parti si impegnano fin d'ora a tenersi reciprocamente indenni e manlevate da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla citata normativa per il trattamento illegittimo dei dati personali, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dall'Autorità nazionale competente in materia di protezione dei dati personali

16. Proprietà industriale e intellettuale

- 16.1. Il Compratore riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, ivi inclusi, ma non limitatamente a marchi, brevetti, modelli d'utilità, software e segreti commerciali, sui Prodotti, nonché sulle informazioni ad essi relative, sono di esclusiva titolarità di ROLFO ("Proprietà Intellettuale").
- 16.2. Il Compratore si asterrà dal porre in essere, direttamente od indirettamente, e farà sì, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che i propri dipendenti, collaboratori, clienti, terzisti o subfornitori e/o società controllate si astengano dal porre in essere qualunque azione od omissione suscettibile di pregiudicare o limitare la validità o l'efficacia dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di titolarità di ROLFO.
- 16.3. In particolare, il Compratore si impegna a:
- 16.3.1. non utilizzare e/o registrare, direttamente o indirettamente, in tutto e in parte, marchi, nomi commerciali, loghi e, in generale, segni distintivi che siano identici e/o simili a quelli di ROLFO;
- 16.3.2. non contestare, direttamente o indirettamente, in tutto e in parte, ovunque nel mondo, la titolarità e/o la validità della Proprietà Intellettuale.
- 16.4. Il Compratore si impegna a informare tempestivamente ROLFO di qualsiasi atto e/o fatto di terzi che possa costituire una violazione della Proprietà Intellettuale di cui sia venuto direttamente e/o indirettamente a conoscenza. Il Compratore si impegna altresì a inoltrare a ROLFO qualsiasi contestazione e/o diffida ricevuta in relazione all'uso dei Prodotti.

17. Varie

- 17.1. L'eventuale omissione di far valere uno o più delle pattuizioni o dei diritti previsti dal presente Contratto non potrà comunque essere intesa come rinuncia a tali pattuizioni e diritti e non impedirà o pregiudicherà tale Parte dall'eseguire o esercitare successivamente gli stessi o altre pattuizioni o diritti di cui sia titolare in base al Contratto.
- 17.2. Qualora una clausola del Contratto o parte di essa sia ritenuta invalida, tutte le altre clausole del Contratto da essa indipendenti resteranno pienamente valide ed efficaci, fermo il disposto dell'art. 1419, I comma, cod. civ.